



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

Estinti anticipatamente, in date 24.9.2015 e 23.10.2015, due contratti di finanziamento rispettivamente stipulati nelle forme della cessione *pro solvendo* e di delegazione di pagamento di quote della retribuzione, entrambi sottoscritti in data 5.8.2011, il ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla retrocessione degli importi di euro 1.528,27, per il contratto di cessione del quinto, ed euro 1.506,09 per la delegazione di pagamento, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, spese del presente ricorso, nonché spese di assistenza difensiva quantificate in euro 320,00, non richieste nel reclamo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro di respingere il ricorso, eccependo per entrambi i finanziamenti che: 1) il contratto e il c.d. SECCI ad esso allegato, sottoscritti dal cliente, riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125-*sexies* Tub e dei comunicati della Banca d'Italia del 2009 e del 2011 e delle Disposizioni di Trasparenza Bancaria; 2) per ottenere tale finanziamento il ricorrente si è rivolto ad un agente in attività finanziaria appartenente alla sua rete distributiva che, per l'attività di promozione e preistruttoria del prestito, ha percepito il compenso illustrato nel contratto alla lettera g) "commissione maturata" e del quale si produce fattura n. 19 del 7.11.2011 (all. 5 alle controdeduzioni), emessa a favore dell'Intermediario Finanziario ex art. 106 Tub fuso per incorporazione nell'intermediario



convenuti dal 28.12.2012; 3) alla lettera g) dell'art. 3.1 delle Condizioni generali di contratto, sottoscritte dal cliente, è descritta l'attività svolta dall'Agente e remunerata attraverso l'applicazione della commissione a carico del cliente e, dalla lettura della clausola contrattuale, emerge che la stessa è delineata quale commissione avente natura chiaramente "up front" poiché, è scritto, "[...] *termina nell'invio della proposta di prestito all'Istituto Finanziatore*"; 4) l'Arbitro ha escluso il rimborso della commissione in parola nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, ribadita dal Collegio di Roma con la decisione n. 2700/20 emessa nei confronti della stessa convenuta; 5) le commissioni maturate percepite dall'intermediario finanziario e dall'agente in attività finanziaria, chiaramente descritte come "up front" nelle relative clausole contrattuali, delineano anch'esse attività che si sono concluse nella fase di pre-erogazione del finanziamento; 6) in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento mediante cessione del quinto e mediante delegazione di pagamento, richiama i rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo; 7) il criterio *pro rata temporis* utilizzato per la restituzione degli oneri soggetti a maturazione è riportato all'art. 4 del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente.

In ordine alla richiesta di retrocessione del premio "rischio vita" non goduto, avanzata da parte ricorrente per entrambi i finanziamenti, parte resistente specifica poi che: *i)* gli stessi devono essere effettuati direttamente dalla Compagnia che ha percepito l'intero ammontare del costo; *ii)* per il finanziamento mediante delegazione di pagamento la citata Compagnia ha rimborsato tramite bonifico la somma di euro 82,14 (all. 10 alle controdeduzioni); *iii)* per il finanziamento mediante cessione del quinto, la compagnia si è resa disponibile a riconoscere in favore del cliente la somma pari ad euro 110,77 (all. 11 alle controdeduzioni), ma alla data delle controdeduzioni non ha ancora effettuato alcun rimborso; al riguardo allega i due contratti di polizza, le due proposte di adesione alla polizza sottoscritta dal cliente ed il Fascicolo Informativo (All.ti 12, 13, 14, 15 e 16 alle controdeduzioni) consegnati al cliente in occasione della stipula di entrambi i finanziamenti, da cui è possibile evincere all'articolo 4 della Nota Informativa "Premio" e all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione "Entrata in vigore e durata del contratto", le determinazioni inerenti il rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata; *iv)* in merito all'avvenuta conoscenza del criterio di rimborso, cita la decisione del Collegio di Napoli di questo Arbitro, n. 6855/16 del 29.7.2016 resa nei confronti della stessa convenuta, che ha dichiarato l'infondatezza della domanda relativa alla retrocessione della somma "*essendo questa già avvenuta da parte della competente impresa in base a quanto stabilito nel fascicolo informativo allegato alle condizioni generali di contratto e conosciuto dal cliente all'atto della conclusione del rapporto (V. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014) [...]*".

Con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, parte convenuta deduce poi che: *a)* tale sentenza della CGEU si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE che è stata recepita dal legislatore italiano con il d.Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125 sexies Tub, in base al quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore "*... ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*"; *b)* è la normativa di attuazione ad aver precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili ed non rimborsabili, cosicché non è direttamente invocabile dal cliente la sentenza Lexitor, come dichiarato anche dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10489 del 22.11.2019; *c)* la distinzione tra costi *recurring* ed *up front* continua a regolare il regime dei rimborsi tra le parti in caso di estinzione anticipata del rapporto secondo i criteri stabiliti nel contratto o, in mancanza, secondo i criteri ritenuti equi dalla giurisprudenza (dato che la sentenza Lexitor non contiene alcun riferimento ad eventuali criteri di rimborso applicabili); *d)* la richiesta di



refusione delle spese di assistenza difensiva, peraltro non giustificate né documentate, dev'essere rigettata, atteso che nel procedimento innanzi all'Arbitro non è necessario avvalersi di un difensore ed in considerazione della serialità della materia oggetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).



Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17.12.2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell'art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Ora, con riguardo al ricorso in esame, la formulazione sostanzialmente coincidente delle voci di costo dei due contratti di finanziamento ne consente una trattazione congiunta.

Dalla documentazione in atti risulta che le voci di costo di cui è pacifica la natura *recurring*, ossia: 1) le commissioni bancarie per l'attività di incasso e di gestione successiva all'erogazione sono state parzialmente rimborsate dall'intermediario in conteggio estintivo (euro 419,55 per la cessione del quinto; euro 447,13 per la delegazione), residuando in favore del ricorrente euro 5,36 per la cessione del quinto, tenuto conto della sua estinzione anticipata in corrispondenza della quarantaseiesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) ed un residuo di euro di 5,71 euro in favore del ricorrente per la delegazione di pagamento, tenuto conto della sua estinzione anticipata in corrispondenza della quarantaseiesima rata di ammortamento (su centoventi complessive); 2) anche le commissioni di intermediazione maturande sono state parzialmente rimborsate dall'intermediario in conteggio estintivo (euro 38,59 per la cessione del quinto; euro 33,65 per la delegazione), residuando in favore del ricorrente euro 0,49 per la cessione del quinto ed euro di 0,43 euro in favore del ricorrente per la delegazione di pagamento; 3) del pari sono state parzialmente rimborsate in conteggio estintivo (euro 151,91 per la cessione del quinto; euro 151,44 per la delegazione) le commissioni agente maturande, residuando in favore del ricorrente euro 1,94 per la cessione del quinto ed euro di euro 1,94 per la delegazione di pagamento.

A tali voci di costo deve applicarsi, secondo il noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il criterio di rimborso c.d. *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

In applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) ed ora condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) –, devono considerarsi parimenti rimborsabili le commissioni *up front*.



Tali sono: 1) le commissioni di istruttoria; 2) la commissione per l'intermediario finanziario maturata e 3) la commissione per l'agente maturata, in considerazione del fatto che le attività remunerate sono circoscritte alla fase del perfezionamento del contratto e che il soggetto intervenuto è un agente in attività finanziaria (non qualificabile come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente ed il cui intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento).

Acquisita la rimborsabilità di tali voci di costo rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla loro natura *up front* e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissioni "istantanee" rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "*per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli us*" (in questi termini, Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

A tale stregua, in considerazione dell'estinzione dei due finanziamenti in questione in corrispondenza della quarantaseiesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) spettano dunque al ricorrente: A) per la cessione del quinto: euro 184,80 a titolo di commissione di istruttoria; euro 332,96, a titolo di commissione intermediario finanziario maturata; euro 377,57, a titolo di quota parte commissione agente maturata; B) per la delegazione di pagamento: euro 196,95 a titolo di commissione di istruttoria; euro 303,36, a titolo di commissione intermediario finanziario maturata; euro 376,42, a titolo di quota parte commissione agente maturata.

Non può essere accolta, invece, la domanda del ricorrente di restituzione dei premi assicurativi secondo il criterio proporzionale, in quanto, in relazione al criterio di calcolo della quota di premio non goduto, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha precisato che "*In riferimento al premio assicurativo, può quindi darsi rilevanza all'ammontare del rischio assunto dall'assicuratore, che è variabile nel tempo, mano a mano che procede l'esecuzione del piano di rimborso. Di per sé quindi non sarebbe illegittimo, né irrazionale, ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, che nel caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento è normalmente decrescente, purché il criterio di calcolo sia chiarito ex ante. Simile condizione, che si applica anche ai contratti antecedentemente stipulati, ma che siano in corso di esecuzione, si impone per rispetto al principio di trasparenza e per il*





*corretto perseguimento degli scopi di tutela della concorrenzialità del mercato che si sono già evidenziati, ma rappresenta altresì evento condizionante che nella esperienza dei collegi non si è mai avverato e che comunque non sussiste nel caso in esame. Posto che il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita ex ante una informazione fornita ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone” (cfr. dec. n. 6167/2014).*

Tale impostazione è stata ulteriormente puntualizzata ed approfondita dallo stesso Collegio di coordinamento in una più recente pronuncia (dec. n. 10035/2016), ritenendo che: *“Anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro .... Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza” dell'Arbitro perché “implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)”.*

Alla luce delle richiamate considerazioni, dunque, il contegno delle imprese di assicurazioni – una delle quali ha riconosciuto, in relazione alla delegazione, euro 82,14 a mezzo assegno circolare in atti e, in merito alla cessione del quinto, l'altra ha invece effettuato una ricognizione di debito per euro 110,77, il cui rimborso è stato rallentato dai noti impedimenti dovuti all'emergenza sanitaria – appare del tutto legittimo, attesoché i criteri di liquidazione della quota non maturata dei premi – difformi da quello proporzionale puro – sono stati individuati espressamente nelle condizioni generali del contratto di assicurazione e ribaditi anche tra le condizioni economiche di quello di finanziamento sottoscritti dalla ricorrente. In entrambi i testi negoziali, infatti, vengono individuati *ex ante* sia la base di calcolo sia il metodo per la quantificazione della quota non maturata del premio assicurativo, in conseguenza dell'anticipata estinzione del finanziamento. Al riguardo, la resistente ha del resto prodotto: 1) copia del certificato di assicurazione relativo ad entrambe le polizze (rischio impiego e rischio vita), contenente la dichiarazione con la quale l'assicurato conferma di avere ricevuto condizioni generali e fascicolo informativo; 2) copia dei relativi fascicoli informativi, nei quali è specificato il criterio per la quantificazione del ristoro dovuto in caso di estinzione anticipata.

Pertanto, alcun ulteriore rimborso può essere riconosciuto in favore del ricorrente (così anche ABF Napoli, nn. 1399/2016, 6522/2015 e ABF Roma, nn. 2241/2016, 7237/2015).

Pertanto, il Collegio, ravvisata nel caso di specie la presenza, fin dalla conclusione del contratto di clausole conformi ai richiamati accordi ABI – Ania, ritiene la domanda di restituzione del premio assicurativo secondo il criterio proporzionale, formulata dal ricorrente, non meritevole di accoglimento, in quanto quest'ultimo criterio deve



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerarsi meramente suppletivo.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è invece respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

In considerazione dei motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo, per entrambi i finanziamenti anticipatamente estinti, di euro 1.787,93, oltre interessi dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.787,93, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO